

## **ORDINANZA 21 DEL 28 APRILE 2017**

(pubblicata sul sito del Commissario straordinario il 2 maggio 2017)

**ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPORANEI DI MOBILI E SUPPELLETTILI DI ABITAZIONI DICHIARATE INAGIBILI nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.**

## AMBITO DI APPLICAZIONE



**ABITAZIONI PRINCIPALI SGOMBERATE PER  
INAGIBILITA' TOTALE (livello di danno E)**

# Traslochi e deposito



## SOGGETTI LEGITTIMATI

	SOGGETTI	AMBITO DI APPLICAZIONE	REQUISITI	
<b>1</b>	PROPRIETARI	ABITAZIONE PRINCIPALE	RESIDENZA	PROVVEDIMENTI DI SGOMBERO DELLE AUTORITA' COMPETENTI DICHIARATE TOTALMENTE INAGILIBILI (LIVELLO DI DANNO <b>E</b> )
<b>2</b>	USUFRUTTUARI	RESIDENZA ANAGRAFICA	RESIDENZA (OVVERO ABITAZIONE PRINCIPALE, ABITUALE E CONTINUATIVA)	
<b>3</b>	TITOLARI DI DIRITTI REALI DI GARANZIA <i>(CHE SI SOSTITUISCONO AI PROPRIETARI DELLE UNITA' IMMOBILIARI)</i>	ABITAZIONE SOTTOPOSTA A VINCOLO DI GARANZIA <i>(PEGNO, IPOTECA)</i>	CONTRATTO D'ISCRIZIONE DI IPOTECA O DI PEGNO	
<b>4</b>	CONDUTTORI, COMODATARI E ASSEGNATARI	RESIDENZA ANAGRAFICA <i>(OVVERO ABITAZIONE PRINCIPALE, ABITUALE E CONTINUATIVA)</i>	CONTRATTO REGISTRATO DI LOCAZIONE O DI COMODATO OVVERO DI ASSEGNAZIONE A SOCI DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA MEDIANTE ATTI AVENTI DATA CERTA ANTERIORE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI SISMICI	

## CONTRIBUTO

Per le spese effettivamente sostenute e documentate per il trasporto ed il deposito temporaneo di mobili e suppellettili, è riconosciuto un importo massimo per nucleo familiare di

**€ 1.500,00**

Se il deposito avviene in edifici presi in locazione dai Comuni, il contributo è limitato alle sole spese di trasporto e non può superare l'importo di

**€ 750,00** per ciascun nucleo familiare

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: modalità

La domanda va formulata sulla base del modello costituente l'allegato n. 1 all'ordinanza n. 21 e va presentata al **Comune** del luogo ove si trova l'immobile dichiarato inagibile

A pena di inammissibilità, alla domanda vanno allegati i documenti elencati all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 21

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: tempistiche

A pena di decadenza, la domanda di contributo va presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di pagamento del trasloco e/o deposito

Se la data di pagamento del trasloco e/o deposito è antecedente la data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 21, a pena di decadenza, la domanda di contributo va presentata entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 21 (3 maggio 2017)

## ISTRUTTORIA

Entro **sette giorni** dal ricevimento della domanda di contributo, il **Comune** ne cura l'inoltro all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente.

L'Ufficio speciale per la ricostruzione, entro **quaranta giorni** dalla ricezione della domanda, comunica al richiedente – previa verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso al contributo, della completezza della domanda e della documentazione allegata – l'accoglimento della stessa specificando l'ammontare del contributo o il rigetto della domanda con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento.

## ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio speciale per la ricostruzione può chiedere all'interessato integrazioni e/o chiarimenti – con sospensione del termine istruttorio – che dovranno pervenire entro **quindici giorni** dalla richiesta o la domanda di contributo s'intenderà rinunciata

In caso di accoglimento della domanda, l'Ufficio speciale per la ricostruzione procede – entro **venti giorni** dalla comunicazione di accoglimento – al pagamento del contributo riconosciuto